

## ORGANISMO DI MEDIAZIONE



*un valido strumento  
per la ricerca di un accordo amichevole  
per la composizione delle controversie  
a servizio dei cittadini, delle imprese  
e delle pubbliche amministrazioni*



Per informazioni contattare la Segreteria dell'Organismo:  
Largo Madonna 4, 91100 Trapani (TP)  
Tel: 0923-554797  
Fax: 0923-554795  
e-mail: [segreteria@ording.tp.it](mailto:segreteria@ording.tp.it)  
e-mail pec: [ordine.trapani@ingpec.eu](mailto:ordine.trapani@ingpec.eu)  
sito web: [www.ording.tp.it](http://www.ording.tp.it)



*L'Ordine degli Ingegneri  
della Provincia di Trapani*

*ha costituito*

**L'ORGANISMO DI MEDIAZIONE**



Organismo di Mediazione iscritto al n°633 del R.O.C.  
(Registro degli Organismi di Conciliazione)  
presso il Ministero della Giustizia con P.D.G. del 03/11/2011



## Chi siamo

L'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Trapani ha costituito l'Organismo di Mediazione, con delibera del 18/05/2011 che è stato accreditato presso il Ministero della Giustizia con Provvedimento del Direttore Generale del Dipartimento Affari di Giustizia (P.D.G.) del 03/11/2011 ed iscritto al n°633 del R.O.C. (Registro degli Organismi di Conciliazione)

## Che cos'è

L'Organismo di Mediazione è uno strumento a servizio dei cittadini, delle imprese e delle pubbliche amministrazioni per la ricerca di un accordo amichevole per la composizione delle controversie, in via extragiudiziarie, con tempi e costi certi e ridotti.

Esso attua, attraverso i mediatori professionisti con requisiti di terzietà, una procedura extragiudiziale che aiuta le parti in conflitto a trovare una soluzione che sia di reciproca soddisfazione.

La mediazione è una modalità di approccio efficace alla gestione positiva dei conflitti. Il suo obiettivo è quello di condurre le parti in disaccordo ad individuare una soluzione mutuamente accettabile e soddisfacente per entrambe attraverso l'ausilio di un terzo neutro: il mediatore. Nella procedura di mediazione le parti sono coinvolte nella soluzione della controversia, essa permette di prendere piena coscienza delle eccezioni "dell'altro", dei suoi interessi e dei suoi bisogni, perché, per arrivare a raggiungere soluzioni creative, è necessario conoscere tutte le motivazioni delle parti e non fermarsi alle prese di posizione iniziali.

Il mediatore è la persona o le persone fisiche che, individualmente o collegialmente, svolgono la mediazione rimanendo prive, in ogni caso, del potere di rendere giudizi o decisioni vincolanti per i destinatari del servizio medesimo, non è un arbitro, non decide, ma aiuta le parti a comunicare e, grazie alla competenza in materia e all'uso di determinate tecniche, può ampliare la gamma delle soluzioni che le parti, negoziando da sole, non potrebbero prendere in considerazione senza la visione esterna, oggettiva e creativa del mediatore.

## Modalità

La mediazione può essere:

- **facoltativa**, cioè scelta liberamente dalle parti;
- **demandata**, quando il giudice, cui le parti si siano già rivolte, invita le stesse a tentare la mediazione;
- **obbligatoria**, quando per poter procedere davanti al giudice, le parti debbono aver tentato, senza successo, la mediazione;

Esistono due tipi di mediazione:

- **facilitativa** in cui il mediatore, soggetto terzo, aiuta le parti a raggiungere un accordo, anche amichevole, in funzione dei rispettivi interessi delle parti
- **aggiudicativa**, in cui il mediatore, qualora l'accordo amichevole non venga raggiunto, propone comunque una risoluzione della controversia, che le parti restano libere di accettare o meno.

## Quando

La mediazione è **obbligatoria**, in quanto condizione di procedibilità della domanda giudiziale,

dal **21 marzo 2011**, nei casi di controversia in materia di:

- diritti reali (proprietà, usufrutto, servitù, ecc.)
- divisione
- successioni ereditarie
- patti di famiglia
- locazione
- comodato
- affitto di aziende
- risarcimento danni da responsabilità medica e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità
- contratti assicurativi, bancari e finanziari

dal **20 marzo 2012**, nei casi di controversia in materia di:

- condominio
- risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti.

## Come funziona

- si presenta la domanda di mediazione per l'attivazione della procedura presso l'ufficio di segreteria dell'Organismo, utilizzando i moduli già predisposti e pubblicati sul sito internet: [www.ording.tp.it](http://www.ording.tp.it) ;
- la segreteria dell'organismo verifica la completezza della domanda o chiede eventuali integrazioni;
- l'Organismo, esaminata la domanda, designa il mediatore e fissa il primo incontro;
- la segreteria comunica alle parti l'oggetto della mediazione e la data fissata per il primo incontro;
- se le parti sono presenti all'incontro si procede alla mediazione;
- se si raggiunge un accordo viene redatto apposito verbale con il testo dell'accordo, che può, eventualmente a richiesta, essere omologato dal Presidente del Tribunale;
- se non si raggiunge l'accordo, il mediatore può formulare una proposta di conciliazione;
- le parti possono chiedere al mediatore di formulare una proposta di conciliazione;
- le parti possono aderire per iscritto o meno alla proposta di conciliazione fatta dal mediatore;
- se la parte chiamata non aderisce alla domanda di mediazione e non partecipa, il mediatore redige il verbale negativo di mancata adesione della contro parte, e la parte istante, qualora lo ritiene opportuno, può procedere eventualmente in sede giudiziaria.

## Vantaggi

- Economicità
- Rapidità (durata massima quattro mesi)
- Riservatezza
- Imparzialità
- Neutralità
- Mantenimento del rapporto tra le parti anche dopo la risoluzione della lite.
- Costi di Giustizia quasi azzerati per la specialistica

In caso di raggiungimento di un accordo, questo ha il valore di un contratto con efficacia tra le parti.

Il mancato accordo non comporta alcuna conseguenza negativa, in quanto ciascuna delle parti conserva il diritto di avviare eventualmente una causa in sede arbitrale o giudiziaria.